Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 giugno 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 590.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschetti Francesco-Giuseppe fu Vincenzo, Bruschetti Maria-Fiorella di Francesco-Giuseppe, e Colzi Evelina fu Lorenzo maritata Bruschetti, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 591.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bulgarini d'Elci Piero fu Ferdinando, in comune di Montieri (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 592.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calcagnini Fulvia fu Giovanni, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 593.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cassi Mario fu Benedetto, in comune di Scansano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 594.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Collavoli Emma fu Vittorio, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 595.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gratta Clementina-Rosa fu Alemanno vedova von Berger, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 596.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Frigo Anna di Angelo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 597.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giorgi Giuseppina fu Filippo, in comune di Tuscania (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 598.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Francesca-Maddalena fu Augusto, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 599.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Benedetto fu Crispino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 600.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariani Maria-Sofia di Benedetto, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 601.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Domenico fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 602.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Cellere (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 603.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mariotti Pietro fu Felice, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 604.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoncini Silvio fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 605.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Nati Giovanni Battista fu Francesco, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vanni Desideri Antonietta fu Eugenio, maritata Massart, in comune di Piombino (Livorno).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1952, n. 607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Visconti Bice fu Marco e di Di Brazzà Savorgnan Maria fu Giuseppe, in comune di Valentano (Viterbo).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1827.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 9 dicembre 1950, n. 1094;

Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

TITOLO I.

Costituzione dell'Università e disposizioni generali.

Art. 1.

L'Università di Messina comprende le seguenti Facoltà:

1) Facoltà di giurisprudenza;
2) Facoltà di lettere e filosofia;
3) Facoltà di magistero;
4) Facoltà di medicina e chirurgia;
5) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6) Facoltà di farmacia;
7) Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un seminario di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.

Art. 2.

Tutti gli insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui.

Gli insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o più anni.

Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dai Consigli delle Facoltà e ne viene data notizia nel manifesto annuale.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà, prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed all'approvazione dei programmi suddetti, e per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario.

I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Università di Messina.

Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facoltà, dopo l'inizio dell'anno accademico.

Art. 4.

Lo studente che proviene da altra Facoltà è iscritto di regola al primo anno del corso; può tuttavia consentirsi, su proposta del Consiglio della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi già fatti nella Facoltà dalla quale proviene.

Art. 5.

Per gli studenti che provengono da altre Università, il Consiglio della Facoltà determina caso per caso il piano degli studi in relazione agli studi fatti nell'Università dalla quale provengono.

Chi, avendo conseguito una laurea, aspiri a conseguirne un'altra, può ottenere, a giudizio del Consiglio della Facoltà, un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esame.

Art. 6.

Salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti e dall'ordinamento didattico universitario, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 7.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove scritte, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi.

Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, per i corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.

Art. 8.

Lo studente è ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduità e diligenza per il numero di anni prescritto.

Art. 9.

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facoltà.

Art. 10.

Salvo quanto è disposto per le Facoltà di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste:

1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira;

2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse tra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione;

3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturità del candidato. La dissertazione scritta e gli argo-

menti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

I candidati alle lauree che si conseguono nella Facoltà di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o più prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto viene stabilito dal Consiglio della Facoltà.

Art. 11.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

Ordinamento didattico Facoltà di giurisprudenza.

Art. 12.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:
1) la laurea in giurisprudenza;
2) la laurea in scienze politiche.

Art. 13.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Storia del diritto romano;
2) Istituzioni di diritto romano;
3) Istituzioni di diritto privato;
4) Filosofia del diritto,
5) Storia del diritto italiano (biennale);
6) Economia politica;
7) Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8) Diritto costituzionale;
9) Diritto ecclesiastico;
10) Diritto romano (biennale);
11) Diritto civile (biennale);
12) Diritto commerciale;
13) Diritto del lavoro;
14) Diritto processuale civile;
15) Diritto internazionale:
16) Diritto amministrativo (biennale);
17) Diritto penale (biennale);
18) Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:
1) Demografia;
2) Medicina legale e delle assicurazioni;
3) Diritto canonico;
4) Diritto coloniale;
5) Diritto industriale;
6) Diritto agrario;
7) Diritto minerario;
8) Diritto della navigazione;
9) Esegesi delle fonti del diritto romano;
10) Papirologia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Dottrina dello Stato;
2) Istituzioni di diritto privato;
3) Istituzioni di diritto pubblico;
4) Diritto amministrativo (biennale);
5) Diritto internazionale;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto costituzionale italiano e comparato;
8) Storia moderna (biennale);
9) Storia delle dottrine politiche;
10) Storia e politica coloniale;
11) Storia dei trattati e politica internazionale;
12) Geografia politica ed economica;
13) Economia politica;
14) Politica economica e finanziaria;
15) Statistica.

Sono insegnamenti complementari:
1) Legislazione del lavoro;
2) Demografia;
3) Contabilità di Stato;
4) Storia del giornalismo;
5) Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta dev'essere approvata dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Una di esse dev'essere la francese, l'inglese, o la tedesca, per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve ever seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art 15.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non può essere ammesso all'esame di diritto civile se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano: all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato: agli esami di diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, diritto del lavoro, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro e contabilità di Stato, se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; né all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica.

Art. 16.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, allo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di addestrarsi nelle discipline che sono oggetto d'insegnamento.

Nell'Istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà.

Art. 17.

Fanno parte del Consiglio dell'Istituto i professori della Facoltà di giurisprudenza.

Sulla proposta del Consiglio della Facoltà il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio dell'Istituto, il programma dei lavori dell'Istituto.

Art. 18.

Possono essere ammessi ai lavori dell'Istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.

Art. 19.

Ai giovani che abbiano frequentato l'Istituto con assiduità e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti.

Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 20.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 21.

Sono annessi alla Facoltà di lettere e filosofia i seguenti istituti:

1) Istituto di filologia classica;
2) Istituto di filologia moderna;
3) Istituto di storia;
4) Istituto di filosofia.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Geografia;
5) Filosofia (con possibilità di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia e pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca;
2) Storia greca;
3) Glottologia;
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza;
2) Storia medioevale;
3) Storia moderna;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina;
2) Grammatica greca e latina;
3) Epigrafia greca;
4) Antichità greche e romane;
5) Storia della letteratura latina medioevale;
6) Storia della lingua italiana;
7) Storia del Risorgimento;
8) Lingua e letteratura araba;
9) Filologia bizantina;
10) Filologia germanica;
11) Filologia slava;
12) Paleografia e diplomatica;
13) Lingua e letteratura francese;
14) Lingua e letteratura tedesca;
15) Lingua e letteratura inglese;
16) Lingua e letteratura spagnola;
17) Lingua e letteratura portoghese;
18) Lingua e letteratura neo-greca;
19) Lingua e letteratura albanese;
20) Storia delle religioni;
21) Archeologia cristiana;
22) Storia e istituzioni musulmane;
23) Biblioteconomia e bibliografia;
24) Storia della musica;
25) Letteratura delle tradizioni popolari;
26) Etnologia;
27) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale;
28) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni e in quelli dell'indirizzo prescelto: lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altri otto insegnamenti da lui scelti tra i fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue, e tra gli insegnamenti complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due insegnamenti di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può anche lo studente seguire per un biennio uno o due insegnamenti in più: in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o di due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Il preside, sentito, ove lo ritenga, il Consiglio della Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato una prova scritta di traduzione dall'italiano in latino e aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana;
2) Letteratura latina;
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) Storia medioevale;
5) Storia moderna;
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Filosofia teoretica (biennale);
8) Filosofia morale (biennale);
9) Pedagogia;
10) Un insegnamento scelto tra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) Estetica;
2) Filosofia del diritto;
3) Storia della filosofia antica;
4) Storia della filosofia medioevale;
5) Storia delle religioni;
6) Storia della pedagogia italiana;
7) Psicologia;
8) Storia del Risorgimento;
9) Letteratura greca;
10) Una lingua e letteratura straniera moderna scelta tra quelle previste nell'articolo precedente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti tra i complementari previa approvazione del preside della Facoltà.

Art. 24.

L'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna di cui all'art. 22 può essere sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna.

Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) di cui agli articoli 22 e 23 possono essere riuniti in un'unica cattedra e così gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna di cui agli stessi articoli: in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

Art. 25.

Agli effetti dell'art. 8 i professori possono valersi di interrogazioni e, per taluni insegnamenti da determinarsi dal Consiglio della Facoltà, anche di prove scritte.

Art. 26.

Coloro che, avendo conseguita una delle lauree conferite dalla Facoltà di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al quarto anno di corso.

Coloro i quali siano forniti di altre lauree e aspirino alla laurea in lettere o in filosofia possono, su parere del Consiglio della Facoltà, essere iscritti al secondo o al terzo anno di corso a seconda della Facoltà di provenienza e degli esami superati.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 27.

Scopo degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli Istituti stessi si riferiscono, e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengono giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Previa approvazione del Consiglio di amministrazione gli Istituti possono suddividersi in sezioni.

Ogni Istituto, costituito da più sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune ai vari insegnamenti: l'altra parte è distribuita tra le varie sezioni secondo le loro necessità.

Tutti i mezzi sono amministrati e distribuiti, per ciascun Istituto, da un Comitato.

Art. 28.

Il direttore dell'Istituto è nominato, per un biennio, dal rettore tra i professori di ruolo della Facoltà di lettere e filosofia titolari degli insegnamenti a cui l'Istituto stesso si riferisce, i quali professori costituiscono il Comitato dell'Istituto.

Il Comitato è presieduto dal direttore.

Alle adunanze del Comitato possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, anche i professori incaricati di insegnamenti a cui l'Istituto si riferisce.

Il Comitato può assegnare, in sede di bilancio preventivo, parte dei locali, di personale, di dotazione, ecc., alle varie sezioni dell'Istituto, o può stabilire di fare le assegnazioni volta per volta a seconda della necessità.

In caso di controversie decide inappellabilmente il rettore, sentito eventualmente il preside.

Il Comitato redige un verbale delle deliberazioni più importanti che sottopone al visto del rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il rettore stesso lo richieda.

Art. 29.

I direttori degli Istituti possono rilasciare alla segreteria dichiarazioni riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tali dichiarazioni la segreteria rilascia i relativi certificati.

I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro Istituti.

Facoltà di magistero.

Art. 30.

La Facoltà di magistero conferisce:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in pedagogia;

la laurea in lingue e letterature straniere;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Filologia germanica;
4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Biologia delle razze umane;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » dev'essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno dev'essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale, ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale ed il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Filologia germanica;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Psicologia;
5) Storia dell'arte medioevale e moderna;
6) Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano; una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta, una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale o la licenza a norma dell'art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, della Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o della Scuola civica « Alessandro Manzoni », di Milano e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Filologia romanza;
8) Filologia germanica;
9) Storia (biennale);
10) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere e per un anno l'insegnamento delle rimanenti due lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno dev'essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti

gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 34.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 35.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame alla fine di ciascuno anno di corso.

Art. 36.

Presso la Facoltà del Magistero è istituito un seminario di perfezionamento per gli studenti iscritti ai vari corsi di laurea e di diploma.

Ciascuno degli studenti predetti sarà tenuto al pagamento di un contributo annuo di L. 500 di cui il 60 % va a beneficio dell'amministrazione universitaria ed il 40 % sarà devoluto per 2/3 all'incremento della biblioteca e per 1/3 a coprire la spesa occorrente per le pubblicazioni di appositi annali, nei quali, a giudizio del Consiglio direttivo del seminario, saranno pubblicate le tesi di laurea dichiarate degne di pubblicazione nonchè lavori dei docenti.

Art. 37.

Fanno parte del Consiglio direttivo del seminario i professori della Facoltà di magistero.

Su proposta del Consiglio della Facoltà, il rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 38.

Nel seminario si svolgeranno, gratuitamente, speciali corsi di esercitazioni sulle discipline i cui insegnamenti vengono impartiti nei tre corsi di laurea della Facoltà, giusta il programma dei lavori che sarà stabilito annualmente dal direttore, sentito il Consiglio direttivo.

Agli studenti che abbiano frequentato con assiduità e profitto uno o più degli speciali corsi sopraindicati, verrà rilasciato un attestato degli studi svolti.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 39.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 40.

Gli Istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1) Anatomia umana normale;
2) Fisiologia umana;
3) Patologia generale;
4) Farmacologia;
5) Patologia speciale medica e metodologia clinica;
6) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
7) Anatomia ed istologia patologica;
8) Clinica medica generale e terapia medica;
9) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
10) Clinica pediatrica;
11) Clinica ostetrico-ginecologica;
12) Igiene;
13) Medicina legale e delle assicurazioni;
14) Clinica delle malattie nervose e mentali;
15) Clinica dermosifilopatica;
16) Clinica oculistica;
17) Clinica otorinolaringoiatrica;
18) Clinica odontoiatrica;
19) Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali;
20) Radiologia.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana (biennale al secondo e al terzo anno);
6) Patologia generale (biennale al secondo e al terzo anno).

2° biennio:

7) Farmacologia;
8) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
9) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
10) Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno);
11) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);

13) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
14) Clinica pediatrica;
15) Clinica ostetrica e ginecologica;
16) Igiene;
17) Medicina legale e delle assicurazioni;
18) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
19) Clinica dermosifilopatica (semestrale);
20) Clinica oculistica (semestrale);
21) Clinica odontoiatrica (semestrale);

Sono insegnamenti complementari:
1) Chimica biologica;
2) Istologia ed embriologia generale;
3) Biologia delle razze umane;
4) Puericoltura;
5) Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali;
6) Psicologia;
7) Antropologia criminale;
8) Radiologia;
9) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
10) Clinica ortopedica;
11) Microbiologia;
12) Semeiotica medica;
13) Scienza dell'alimentazione.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti, le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corsi semestrali, e quelli complementari, pure a corsi semestrali, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica dev'essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Art. 42.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
1) Scienze matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica;
4) Scienze naturali;
5) Matematica e fisica.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si impartiscono altresì gli insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 43.

Gli Istituti della Facoltà sono i seguenti:
1) Istituto di chimica generale e chimica fisica;
2) Istituto di fisica;
3) Istituto di botanica;
4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata;
5) Istituto di idrobiologia e pescicultura;
6) Istituto di mineralogia e petrografia;
7) Istituto geofisico e geodetico;
8) Istituto di geografia ed oceanografia;
9) Istituto di matematica;
10) Istituto di geologia;
11) Istituto di disegno;
12) Istituto di fisiologia generale.

Art. 44.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Geometria superiore;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) Fisica matematica;
8) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:
1) Matematiche complementari;
2) Geometria differenziale;
3) Fisica teorica;
4) Fisica superiore;
5) Meccanica superiore;
6) Geodesia;
7) Topologia;
8) Teoria delle funzioni;
9) Calcolo delle probabilità.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

Art. 45.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Analisi superiore;
4) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale);
7) Fisica matematica;
8) Fisica teorica;
9) Fisica superiore;
10) Chimica fisica;
11) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
12) Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica organica;
2) Mineralogia;
3) Geodesia;
4) Fisica terrestre;
5) Meccanica superiore;
6) Geometria differenziale;
7) Spettroscopia;
8) Onde elettromagnetiche;
9) Calcolo delle probabilità.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti tra i complementari.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Per il biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche (biennale);
2) Chimica generale ed inorganica (biennale);
3) Chimica organica (biennale);
4) Chimica analitica;
5) Fisica sperimentale (biennale);
6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici);
7) Esercitazioni di matematiche (biennale);
8) Esercitazioni di preparazioni chimiche;
9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine;
10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa;
11) Esercitazioni di fisica sperimentale.

Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico.

Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi:

1) Chimica fisica (biennale);
2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica;
5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente).

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale, con elementi di statica grafica;
*4) Chimica organica industriale;
*5) Chimica biologica;
*6) Chimica farmaceutica;
7) Chimica bromatologica;
*8) Farmacologia;
*9) Chimica agraria;
*10) Elettrochimica;
11) Fisiologia generale (corso speciale per chimici);
*12) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale.

Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica;
*4) Fisica superiore;
*5) Fisica tecnica (corso speciale per chimici e chimici industriali);
*6) Elettrochimica;
*7) Chimica applicata (ai materiali da costruzione);
*8) Spettroscopia;
*9) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
*10) Chimica industriale.

I tre insegnamenti complementari di « analisi matematica » di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e di « meccanica razionale con elementi di statica grafica » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche » (biennale).

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito.

I sette insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco (*) s'intendono consigliati in via preferenziale.

Tuttavia ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti deve, all'atto della iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Istituzioni di matematiche;
2) Fisica;
3) Chimica generale ed inorganica;
4) Chimica organica;
5) Mineralogia;
6) Geologia;
7) Geografia;
8) Botanica (biennale);
9) Zoologia (biennale);
10) Anatomia comparata;
11) Anatomia umana;
12) Fisiologia generale (biennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica fisica
2) Chimica biologica;
3) Biologia delle razze umane;
4) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
5) Fisiologia vegetale;
6) Petrografia;
7) Fisica terrestre e climatologia;
8) Oceanografia;
9) Igiene;
10) Idrobiologia e pescicoltura;
11) Istologia ed embriologia;
12) Genetica;
13) Antropologia;
14) Vulcanologia;
15) Paleontologia;
16) Geografia fisica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 48.

La durata del corso di studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale);
3) Analisi superiore;
4) Matematiche complementari;
5) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
6) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
7) Fisica teorica;
8) Fisica superiore;
9) Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Calcolo delle probabilità;
2) Geometria differenziale;
3) Geometria superiore;
4) Meccanica superiore;
5) Topologia;
6) Fisica matematica;
7) Fisica terrestre;
8) Geodesia;
9) Mineralogia;
10) Teoria delle funzioni;
11) Spettroscopia;
12) Onde elettromagnetiche.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica » di « geometria analitica » e « geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 49.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
2) Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);
3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;
4) Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale);
5) Chimica generale di inorganica con elementi di organica;
6) Disegno (biennale);
7) Mineralogia e geologia;
8) Architettura tecnica.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica » per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale e relative esercitazioni », valgono le norme stabilite per il corso di laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 50.

Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non può sostenere gli esami di « analisi superiore » e di « fisica matematica » senza aver superati gli esami di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » nè può sostenere gli esami di « geometria superiore », « geometria differenziale » e « topologia » senza aver

superato quello di « geometria analitica con elementi di proiettiva » e quelli di « analisi matematica (algebrica e infinitesimale) ».

Art. 51.

Lo studente del corso di laurea in fisica non può sostenere gli esami di « fisica superiore » e di « fisica teorica » senza aver prima sostenuto quello di « fisica sperimentale » e quello di « analisi matematica (algebrica e infinitesimale) », nè può sostenere l'esame di « analisi superiore » senza aver prima superato i detti esami di « analisi matematica (algebrica e infinitesimale) ».

Art. 52.

Lo studente del corso di laurea in chimica non può sostenere gli esami di « fisica sperimentale » e di « mineralogia » senza aver superato quello di « istituzioni di matematiche ».

Non si possono sostenere gli esami di « esercizi di fisica » senza aver superato l'esame di « fisica sperimentale » per qualunque corso di laurea e per il biennio propedeutico di ingegneria.

Art. 53.

Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali ed uno biennale scelti fra le seguenti materie: « zoologia », « botanica », « geologia », « mineralogia ».

Egli non può sostenere gli esami di « fisica », di « mineralogia », di « geografia » senza aver superato quello di « istituzioni di matematiche ».

Art. 54.

Lo studente del corso di laurea in matematica e fisica non può sostenere gli esami di « analisi superiore », « meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno », « geometria superiore », « geometria differenziale », « fisica matematica », « meccanica superiore » e « topologia » senza aver superati gli esami di « analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) » e di « geometria analitica ».

Egli non può sostenere gli esami di « fisica superiore » e « fisica teorica » senza aver superato l'esame di « fisica sperimentale ».

Art. 55.

L'insegnamento di « analisi matematica » sarà impartito da due professori ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « analisi algebrica » per il primo anno ed « analisi infinitesimale » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

L'insegnamento di « geometria » sarà pure impartito da due professori, ciascuno dei quali insegnerà alternativamente « geometria analitica con elementi di proiettiva » per il primo anno, e « geometria descrittiva con disegno » per il secondo anno; lo studente dovrà sostenere due esami distinti.

Facoltà di farmacia

Art. 56.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 57.

La Facoltà ha l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. Il professore di detta disciplina fa parte del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Chimica generale ed inorganica;
2) Chimica organica;
3) Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5) Chimica biologica;
6) Fisica;
7) Farmacologia e farmacognosia;
8) Anatomia umana;
9) Fisiologia generale (biennale);
10) Botanica farmaceutica;
11) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1) Chimica bromatologica;
2) Igiene;
3) Biochimica applicata;
4) Zoologia generale;
5) Idrologia;
6) Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti tra i complementari e inoltre deve aver compiuto nel terzo e nel quarto anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 59.

Lo studente non può essere ammesso agli esami di « chimica organica », « chimica farmaceutica e tossicologica », « chimica biologica » se non ha prima superato gli esami di « chimica generale ed inorganica » e non può essere ammesso agli esami di « chimica farmaceutica e tossicologica » e di « chimica biologica » se non ha prima superato gli esami di « chimica organica ». Gli esami di « chimica farmaceutica e tossicologica » e gli esami di « esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica » vanno sostenuti distintamente ciascuno per ogni singolo corso annuale.

Art. 60.

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di studi e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
e) prova di ricerca tossicologica;

(di queste prove il candidato deve render conto con una relazione scritta);

f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La dissertazione dev'essere depositata nella segreteria dell'Università almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;

g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;

h) riconoscimento di medicamenti, droghe, e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Facoltà di medicina veterinaria

Art. 61.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 62.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del primo biennio:

1) Zoologia generale;
2) Botanica;
3) Fisica;
4) Chimica;
5) Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale);
6) Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale);
7) Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo biennio:

1) Patologia generale ed anatomia patologica (biennale);
2) Farmacologia;
3) Zootecnica generale;
4) Zootecnica speciale;
5) Patologia speciale e clinica medica (biennale);
6) Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale);
7) Ostetricia e ginecologia;
8) Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale);
9) Ispezione degli alimenti di origine animale;
10) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1) Microbiologia ed immunologia;
2) Anatomia topografica e chirurgia operativa;
3) Podologia;
4) Medicina veterinaria legale;
5) Igiene zootecnica;
6) Patologia tropicale veterinaria;
7) Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
8) Radiologia (semestrale);
9) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
10) Economia rurale (semestrale);
11) Parassitologia.

Art. 63.

a) Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

b) Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.

c) Per l'« anatomia degli animali domestici con embriologia e istologia » (corso biennale) si deve superare alla fine del primo anno, un colloquio vertente su argomenti di osteologia, arteologia, ed istologia, ed alla fine del secondo anno, un esame comprendente una prova teorica, una prova pratica sul cadavere ed una al microscopio con votazione unica.

d) Per la « patologia generale ed anatomia patologica » (corso biennale) si deve superare alla fine del secondo anno un colloquio vertente sulla patologia generale, e alla fine del terzo anno, un esame unico di « patologia generale ed anatomia patologica ».

e) L'esame di « patologia generale ed anatomia patologica » deve precedere quelli di « patologia speciale medica », di « patologia speciale chirurgica », di « malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria » e di « ispezione degli alimenti di origine animale ».

f) L'esame di zoologia generale deve precedere quello di zootecnica speciale.

g) Gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica e di patologia speciale e clinica chirurgica comportano un esame teorico ed una prova pratica.

h) L'esame di patologia speciale chirurgica e quello di patologia speciale medica devono precedere le rispettive prove pratiche di clinica chirurgica e di clinica medica.

i) Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti tra i complementari.

l) l'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.

m) Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.

Art. 64.

Gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale devono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli Istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali o presso macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria.

Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del quarto anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1952.

Determinazione della misura della indennità del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1949, col quale il tenente generale di porto in ausiliaria Filiberto Ruffini, veniva nominato presidente del predetto Consorzio fino al 31 dicembre 1949, in sostituzione del defunto dott. ing. Carlo Canepa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1949, col quale lo stesso tenente generale è stato nominato presidente del Consorzio medesimo per il quadriennio 1950 1953;

Considerata le necessità di provvedere alla determinazione dell'indennità da assegnare al tenente generale di porto in ausiliaria Filiberto Ruffini per l'incarico sopra indicato, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del regio decreto citato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Al tenente generale di porto in ausiliaria Filiberto Ruffini, presidente del Consorzio del porto di Genova, viene assegnata l'indennità annua di lire 1.200.000 a decorrere dal 19 agosto 1951.

Per il periodo precedente, l'indennità in parola è fissata in lire 840.000 annue.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1952

EINAUDI

CAPPA — DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1952
Registro Marina mercantile n. 20, foglio n. 109. — CESARI

(2802)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1952.

Nomina del liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana di Magrè all'Adige (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 24 maggio 1942, con la quale venne deciso lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Magrè all'Adige, consorzio economico a garanzia illimitata avente sede nel comune di Magrè all'Adige (Trento);

Visto il decreto Ministeriale in data 18 luglio 1947, col quale il rag. Arnaldo Ravanelli è stato nominato liquidatore governativo della predetta azienda ai sensi dell'art. 86-*bis* del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Considerato che il cennato liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto far luogo alla sua sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Bruno Marani di Antonio è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale ed artigiana di Magrè all'Adige (Trento) ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Arnaldo Ravanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

(2600)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1952.

Protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi agli oggetti esposti nella « XII Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » in Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 118 del 21 maggio 1952, con il quale veniva concessa la protezione temporanea alle invenzioni, ai modelli e ai marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Fiera di Ancona Mostra mercato internazionale della pesca e attività affini » che doveva aver luogo dal 1° al 21 luglio 1952;

Considerato che con telegramma n. 211154 del 3 aprile 1952 della Direzione generale del commercio interno il periodo di svolgimento della manifestazione stessa è stato spostato dal 1°-21 luglio 1952 al 21-31 luglio 1952;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del decreto Ministeriale 10 maggio 1952, viene così modificato:

« Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e i disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera di Ancona Mostra Mercato internazionale della pesca e attività affini » che avrà luogo in Ancona dal 21 al 31 luglio 1952, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127 e 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Roma, addì 6 giugno 1952

Il Ministro: CAMPILLI

(2805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 49.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 899 — Data: 7 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Montano Tullio fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2049 — Data: 29 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Lancellotti Nicodemo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3062 — Data: 8 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Barbieri Federico fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3980 — Data: 4 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Badono Caterina di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 31 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Di Bella Rocco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1746 — Data: 12 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Frignoni Aldo di Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 284 — Data: 12 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Stagno Paolo di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 14.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data: 10 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Tumino Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data 7 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Casini Guido fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3 % — Rendita L. 234.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 100 — Data: 16 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Sestili Luigia fu Agostino in Silvioli — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5856 — Data: 21 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pacciani Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 29.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 23 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Banca Cooperativa Diocesana — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9820 — Data: 16 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Cinollo Angela fu Costante — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9821 — Data: 16 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Cinollo Angela fu Costante — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9822 — Data: 16 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Sampietro Giuseppe fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9823 — Data: 16 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Sampietro Giuseppe fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9869 — Data: 20 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Bertonati Roberto — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 29 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Maestri Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 8100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4584 — Data: 4 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Angarano Pasquale fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 maggio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2514)

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 48.

In applicazione dell'art. 7 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1951 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro 5 % (1960):

Numero: 225189 — Serie: *E* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Roma — Persona che ha denunziato il titolo: Manzella Giuseppe fu Achille, dom. in Genazzano (Roma) — Capitale nominale L. 100.000.

Numero: 27096 — Serie: *D* — Ufficio che ha emesso il titolo: Tesoreria provinciale di Cagliari — Persona che ha denunziato il titolo: Antico Ercole fu Alberto, dom. in Cagliari, via Caprera n. 31 — Capitale nominale L. 50.000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 24 maggio 1952

(2513) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Torre Gaia » in agro romano e nomina del commissario governativo per la straordinaria amministrazione dell'ente.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 19949 in data 9 giugno 1952 è stata sciolta l'amministrazione ordinaria del Consorzio di miglioramento fondiario « Torre Gaia », in agro romano.

Per la straordinaria amministrazione dell'ente è stato nominato commissario governativo il dott. Emilio Giuffa.

(2809)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo amministrativo centrale, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 375, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantasei posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo amministrativo centrale, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:
Presti dott. Filippo Manlio, consigliere di Stato.

Membri:
Miraglia dott. Domenico, direttore generale nel Ministero;
Chessa prof. Federico, professore nell'Università di Genova;
Orestano prof. Riccardo, professore nell'Università di Genova;
Panfili dott. Adolfo, ispettore generale nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Mario Cardillo, capo sezione nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 383. — BERITELLI

(2816)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con decreto Ministeriale 15 maggio 1951.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1951, registro n. 9, foglio n. 372, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale di questo Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centonovanta posti di ispettore aggiunto in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, indetto con il decreto citato nelle premesse, è così costituita:

Presidente:
Puliti dott. Ugo, consigliere di Stato.

Membri:
De Marzi prof. Guido, direttore generale nel Ministero;
Sibilia prof. Cesare, direttore della Stazione sperimentale di patologia vegetale di Roma;
Bandini prof. Mario, professore nell'Università di Perugia;
De Simone prof. Vittorino, ispettore generale nel Ministero.

Funzionerà da segretario della Commissione il dott. Michele Sessa, primo segretario nel Ministero.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi e i rimborsi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1952

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1952
Registro Agricoltura e foreste n. 9, *foglio n.* 385. — BERITELLI

(2817)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di medico condotto, vacanti in provincia di Forlì, di cui al decreto prefettizio n. 18867 del 16 agosto 1947;
Visto il proprio decreto di pari numero del 24 gennaio 1952, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;
Considerato che la Giunta municipale di Torriana, con delibera n. 76 del 17 maggio 1952, ha dichiarato decaduto dalla nomina a titolare della condotta medica di quel Comune il dott. Bonetti Raffaele per non avere questi assunto servizio nel termine fissatogli;
Considerato che il dott. Mario Artusi, che segue nella graduatoria il dott Bonetti, ha dichiarato con nota in data 27 corrente di rinunciare ad una eventuale nomina nella condotta in parola;
Ritenuto doversi dichiarare vincitore della sede suddetta il candidato dichiarato idoneo che segue nella graduatoria i rinunciatari;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Maestri Domenico è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede di Torriana Montebello.

Forlì, addì 29 maggio 1952

Il prefetto: QUERCI

(2780)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.